

Sommario

TITOLO I Disposizioni generali	2
ART. 1 (Denominazione e sede)	2
ART. 2 (Durata)	2
TITOLO II Finalità dell'associazione	3
ART. 3 (Solidarietà e Finalità)	3
ART. 4 (Finalità Interne)	5
ART. 5 (Ambito di attuazione delle finalità)	5
TITOLO III Associati	6
ART. 6 (Ammissione)	6
ART. 7 (Qualifica dei soci)	6
ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)	8
ART. 9 (Perdita della qualità di socio - recesso ed esclusione)	8
TITOLO IV Organi Sociali	9
ART. 10 (Organi sociali)	9
ART. 11 (L'Assemblea)	10
ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)	11
ART. 13 (Validità delle Assemblee)	11
ART. 14 (Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione)	12
ART. 15 (Consiglio Direttivo)	12
ART. 16 (Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere Economo)	15
ART. 17 (Collegio dei Revisori dei Conti)	16
ART. 18 (Collegio dei Probiviri)	17
TITOLO V Risorse economiche e rendicontazione	17
ART. 19 (Risorse economiche)	17
ART. 20 (Rendiconto economico-finanziario)	18
TITOLO VI Scioglimento e disposizioni finali	19
ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)	19
ART. 22 (Disposizioni finali)	19

STATUTO

ASSOCIAZIONE AUREA

TITOLO I Disposizioni generali

ARTICOLO 1

(Denominazione e sede)

1. Ai sensi, per gli effetti e nel rispetto della Carta Costituzionale, degli artt. 36 e ss. Cod. Civ. e del D. Lgs n. 460 del 04/12/97 è costituita l'associazione, in forma di associazione apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro, denominata "AUREA", di seguito detta Associazione.
2. L'associazione è aperta a tutte le persone senza distinzione di nazionalità, di genere, di razza, di lingua, di religione e persegue il fine della solidarietà sociale.
3. L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" adottandone l'acronimo ONLUS nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni,
4. L'associazione ha la sede legale ed operativa in Roma via Rodolfo Lanciani n. 15 Cap 00162.
5. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti. L'associazione potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
6. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS», solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

ARTICOLO 2

(Durata)

1. L'associazione ha durata illimitata, potrà essere sciolta

solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO II

Finalità dell'associazione

ARTICOLO 3

(Solidarietà e Finalità)

1. L'associazione Aurea è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo **finalità di solidarietà ed integrazione sociale**. Promuovendo, sostenendo, e/o realizzando progetti e servizi volti a migliorare le condizioni sociali, culturali e ambientali, nonché la riqualificazione delle arti e dei mestieri, in favore della comunità collettiva e di soggetti svantaggiati (compresi soci, associati e partecipanti). Far usufruire tutti i soci dei benefici e dei risultati ottenuti dall'attività sociale, dalle pubblicazioni e dalle singole ricerche, studi o attività svolte.
2. Le finalità che si propone l'associazione Aurea sono prevalentemente:
 - l'assistenza sociale;
 - l'inserimento e il reinserimento sociale;
 - la beneficenza;
 - l'istruzione;
 - la formazione;
 - l'orientamento scolastico e professionale;
 - la ricerca nel campo sociale;
 - lo sport dilettantistico;
 - la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409;
 - la promozione della cultura dell'arte e dei mestieri;
 - tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico e dell'ambiente;
3. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
4. Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera

volontaria e gratuita dei propri associati. I singoli soci possono, se necessario all'attuazione degli obiettivi, stipulare contratti di lavoro con l'Associazione o essere assunti come dipendenti oppure ricevere retribuzioni per prestazioni di lavoro autonomo occasionale o di liberi professionisti.

5. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
6. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
7. L'associazione, per il perseguimento delle predette finalità, potrà svolgere le seguenti attività primarie:
 - formazione, diffusione, promozione delle arti e dei mestieri nei settori della fotografia, dell'oreficeria, della musica, della pittura, della scultura, della danza, delle realizzazioni digitali, dell'elaborazione di programmi e software, dell'ingegneria, dell'architettura e dell'elettronica;
 - l'organizzazione di corsi, workshop, incontri, convegni, mostre, eventi, aggiornamenti, cineforum, concorsi a tema, pubblicazione di materiale audiovisivo in forma digitale e/o cartaceo, nonché curare pubblicazioni per illustrare ed informare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con l'Associazione e le sue attività;
 - l'assistenza, la vigilanza e la collaborazione nelle attività scolastiche curriculari ed extracurriculari compresi gite ed uscite didattiche;
 - l'erogazione di corsi o formazione mirata per la riqualificazione di persone socialmente svantaggiate o disoccupate - inoccupate o inattive;
 - svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari ed esercitare tutte le attività ad esse riconducibili in modo da completare la formazione di chi parteciperà e/o come metodo di autofinanziamento attraverso la prestazione di servizi in ambito fotografico, ovvero attraverso la produzione e vendita di oggetti artigianali, anche attraverso l'ottenimento di finanziamenti e contributi per le finalità di cui ai punti precedenti e mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati;
 - promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative che l'Associazione svolge nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale senza alcun scopo di lucro;

- utilizzare eventuali ricavi derivanti dalle attività statutarie, per opere di beneficenza diretta o attraverso enti e/o altre organizzazioni no profit;
8. L'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, avere rapporti, collaborare e stabilire accordi con le Autorità e con soggetti esterni all'Associazione ivi compresi Enti e Istituzioni, per esaminare e realizzare iniziative relative agli scopi dell'Associazione; l'Associazione potrà partecipare, ove ne possieda i requisiti, all'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità Economica Europea.
 9. L'associazione potrà comunque svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4

(Finalità Interne)

1. L'Associazione intende costituire uno spazio di aggregazione, di progettazione comune e di partecipazione democratica per quanti si riconoscono nelle finalità del presente Statuto. Al fine di potenziare e qualificare la propria attività, l'Associazione si impegna a:
 - promuovere e sostenere la comunicazione tra i Soci;
 - curare la formazione permanente dei Soci rispetto alle finalità.

ARTICOLO 5

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'associazione opera su tutto il territorio nazionale ed internazionale, e si rivolge ai componenti della collettività nazionale ed estera;
2. Essa intende operare direttamente anche ovunque, sia all'interno che all'esterno, venga richiesta la sua presenza;
3. I servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici;
4. L'associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata con l'ideazione, promozione e realizzazione di progetti in

comune, sempreché rientranti nell'ambito degli scopi statutari;

5. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse; di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO III Associati

ARTICOLO 6

(Ammissione)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche maggiori di età, cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che, condividendo le finalità e gli scopi sociali, accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, in possesso dei requisiti di onestà, correttezza e rigore morale. Sono altresì ammessi persone minori d'età regolarmente autorizzate da chi ne esercita la patria potestà
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. Il richiedente deve presentare domanda scritta di ammissione; nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà specificare le proprie generalità complete impegnandosi a versare la quota associativa annuale e la quota "una tantum" ed impegnandosi, altresì, ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.
3. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta, dopo un periodo di prova non superiore ai 90 giorni dalla data di richiesta, entro il quale il consiglio direttivo si riserva il diritto di valutare la candidatura.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso e le cause di esclusione previste negli articoli del presente statuto.
5. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

ARTICOLO 7

(Qualifica dei soci)

1. Le tipologie di soci sono:

- **Fondatori:** sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- **Ordinari:** sono coloro, persone od enti, che condividendo le finalità dell'Associazione e mossi da spirito di solidarietà, sostengono l'attività dell'Associazione medesima per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione "*una tantum*" ed una quota annua nella misura periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo;
- **Onorari:** sono coloro, persone od enti che, per meriti oggettivi riconosciuti o per l'importanza delle elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi partecipano alle Assemblee ma non hanno diritto di voto sulle deliberazioni delle Assemblee medesime. Sono, altresì, esonerati dal versamento della contribuzione "*una tantum*" e delle quote associative annuali;
- **Juniores:** minori di età regolarmente autorizzati da chi ne esercita la patria potestà. Essi godono di una minor quota associativa.
- **Volontari:** coloro che, persone od enti, condividendo le finalità dell'Associazione e mossi da spirito di solidarietà, sostengono l'attività dell'Associazione medesima per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione "*una tantum*" ed una quota annua nella misura periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;

2. La qualità di socio e la quota associativa sono intrasmissibili.

3. Il domicilio degli aderenti è quello indicato nel Libro Soci all'atto dell'iscrizione. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente dal Socio al Presidente dell'Associazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata.

4. L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e

prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età ed in regola con il versamento delle quote associative, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 8

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età in regola con il versamento delle quote associative hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per ogni altra deliberazione assunta dall'assemblea secondo le previsioni del presente statuto.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.
3. Gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto a essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, per conto e nell'interesse dell'Associazione, solamente ove l'attività sia stata espressamente autorizzata preventivamente dal Consiglio Direttivo o dal suo Presidente. È consentita la ratifica dell'operato dell'associato.
4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, adeguarsi alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo o dal suo Presidente.
5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario ed essenzialmente gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo le deroghe indicate nel presente statuto.
6. I soci debbono mantenere un comportamento ispirato ai principi della solidarietà, dell'onestà e della correttezza, sia nelle relazioni interne con gli altri soci, che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa creare discapito all'Associazione od al suo buon nome.

ARTICOLO 9

(Perdita della qualità di socio - recesso ed esclusione)

1. La perdita della qualifica di socio e dei relativi diritti (attivi e passivi) può avvenire per i seguenti motivi:
 - per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - per decadenza conseguente alla perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione (vedi art. 6 comma 1 del presente statuto);
 - per delibera di espulsione;
 - per mancato versamento della quota associativa per più di un anno;
 - per versamento parziale della quota associativa;
 - per mancato versamento del contributo associativo.
 - per ritardato pagamento della quota associativa, nel termine di 30 giorni successivi alla scadenza per il versamento;
 - Mancato rispetto dei doveri del presente statuto;
 - Comportamento contrastante con gli scopi, le finalità e lo stile dell'Associazione.
 - per morte.
2. Può essere dichiarato decaduto il socio che non possieda più i requisiti posseduti al momento della sua ammissione,
3. **Può essere espulso dall'Associazione il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che non possiega più i requisiti di onestà, correttezza e rigore morale.**
4. Può, altresì essere espulso il socio che abbia posto in essere comportamenti che abbiano creato grave discapito all'Associazione od al suo buon nome.
5. La decadenza e l'espulsione sono deliberate dall'organo direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato ove da questi espressamente richiesto, con possibilità di appello entro 30 gg. al Collegio dei Probiviri ove costituito, ovvero all'Assemblea. È comunque ammesso ricorso al Giudice Ordinario.
6. La perdita a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa della qualità di socio non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né dà diritto a rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

TITOLO IV Organi Sociali

ARTICOLO 10

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Collegio dei Revisori dei Conti (ove costituito);
 - Collegio dei Probiviri (ove costituito).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo essenzialmente gratuito, salvo i rimborsi previsti per le spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, previa deposito della relativa documentazione.
3. In caso di affidamento di peculiari incarichi in capo ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a questi potranno essere corrisposti emolumenti individuali nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

(L'assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento delle quote associative.
2. Agli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non è consentito partecipare alle assemblee, essi non hanno diritto di voto.
3. Ogni socio avente diritto può esprimere un solo voto e sono ammesse non più di due deleghe per socio, necessariamente per iscritto; non sono ammesse le deleghe orali;
4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il terzo mese successivo allo spirare dell'anno sociale, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci avvisando i soci mediante contatto telefonico, sms, messaggistica istantanea o per posta elettronica ed in via straordinaria su espressa richiesta scritta del socio che anticiperà

personalmente i relativi costi, per via postale ordinaria da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; l'onere di convocazione è ritenuto assolto qualora la convocazione dell'Assemblea sia stata inserita in precedenti pubblicazioni cartacee inviate al socio non antecedenti 6 mesi.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 12

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea provvede a:
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla decadenza o espulsione dei soci;
 - eleggere il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo;
 - nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito;
 - nominare i componenti del Collegio dei Probiviri, ove costituito,
 - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

(Validità delle Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi

anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza assoluta dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto, qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto, la revoca o la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo occorrono la presenza personalmente o per delega di almeno tre quarti degli associati e la deliberazione si intende assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. L'Assemblea non potrà votare modifiche allo statuto non esplicitamente indicate nell'ordine del giorno di convocazione.
4. Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e/o la devoluzione del patrimonio la deliberazione si intende assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 14

(Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione)

1. L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell'Associazione, il quale, constatata la regolare costituzione della stessa, provvederà a leggere l'ordine del giorno e poi a raccogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; a mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; a curare che venga rispettato l'ordine del giorno; a controllare i risultati delle votazioni che possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto; a dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
3. Ogni socio, che lo richieda, ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

ARTICOLO 15

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, comunque sempre dispari, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. I suoi membri possono percepire un'indennità di funzione nei limiti in cui questa sia consentita dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 460/97 e s.m.i..
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea ed in particolare redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, predispone il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea, predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea, dà esecuzione alle delibere assembleari, ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente, delibera su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso, predispone i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione, da parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo, procede almeno all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio verificando, in caso di necessità, la permanenza dei requisiti suddetti e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso di mancata sussistenza, delibera l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci, delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa e predispone le richieste di contributi pubblici o privati per la realizzazione delle attività sociali, redige l'eventuale Regolamento interno, procede a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza, irrogare le sanzioni disciplinari e fissa l'importo della

- quota sociale annuale e della quota "una tantum", determina l'entità degli emolumenti e delle indennità da corrispondere.
5. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere economo; qualora il Consiglio Direttivo sia composto da tre soli membri la qualifica di Vice Presidente può coesistere in capo alla stessa persona con quella di segretario o di tesoriere economo.
 6. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi, avvisando i membri mediante contatto telefonico, sms, messaggistica istantanea o per posta elettronica ed in via straordinaria su espressa richiesta scritta del singolo consigliere che anticiperà personalmente i relativi costi, per via postale ordinaria da inviare almeno 5 giorni prima.
 7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
 8. Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Il Presidente del Collegio dei Revisori eventualmente costituito può essere invitato dal Presidente alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, per il tramite del suo Presidente, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 9. Il Consiglio Direttivo ha una durata di anni 5 o fino a dimissioni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
 10. In caso di cessazione dall'incarico di uno dei suoi membri per dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento, il luogo del consigliere cessato subentrerà il socio che ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle ultime elezioni del Consiglio. A parità di voti la

nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Nel caso non sia ancora proceduto alla elezione assembleare del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvederà alla sola elezione del consigliere di rimpiazzo. Nel caso in cui venga a cessare la maggioranza del Consiglio Direttivo o di dimissioni del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente ovvero il suo Vice in caso di impossibilità del Presidente, convocherà l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

11. Durante il periodo intercorrente fra cessazione o dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo l'ipotesi in cui si renda necessaria la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'elezione del membro di rimpiazzo. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
12. Prima di eleggere il Consiglio Direttivo, l'Assemblea procede ad una votazione per determinare il numero di membri dello stesso. L'elezione del Consiglio Direttivo si effettua a scrutinio segreto: ciascun socio presente in Assemblea avente diritto al voto, sia di persona che per delega, ha facoltà di votare un numero massimo di soci pari al numero di consiglieri previsto per l'eleggendo Consiglio Direttivo. Sono ammesse le auto-candidature, ma tutti i soci aventi diritto al voto possono essere votati ed eletti. Non sono ammesse liste e voti di lista: ciascun socio è eletto in maniera indipendente.

ARTICOLO 16

(Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere
Economo)

1. Il **Presidente** ha la legale rappresentanza dell'associazione e presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Egli rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione

stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

2. In caso di sua assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal **Vice Presidente**. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.
3. Il **Segretario** dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.
4. Il **Tesoriere Economo** cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ARTICOLO 17

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo eventuale; esso è deputato al controllo amministrativo. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito, ha il compito di: esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale, controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni

caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

2. I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica due anni e possono essere rieletti. I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Delle riunioni dei Revisori dei Conti è redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dall'estensore.
3. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ARTICOLO 18

(Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è organo eventuale; esso, ove l'Assemblea ne decida la costituzione, sarà composto da tre membri effettivi e da un supplente che interverrà in caso di impossibilità a presenziare di uno dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea in caso di controversie o specifiche necessità. Potranno essere scelti oltre che fra gli aderenti, in tutto o in parte, fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza. Esso provvederà al suo interno alla nomina di un presidente e di un vice presidente.
2. Durerà in carica per il tempo prefissato dall'Assemblea, ritenuto da essa congruo per l'espletamento dei compiti, e potrà essere prorogato dall'Assemblea medesima. I suoi membri, per future nomine, saranno riconfermabili.
3. L'incarico di Probiviro è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
5. Esso giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura ed il lodo emesso sarà inappellabile.

TITOLO V Risorse economiche e rendicontazione

ARTICOLO 19

(Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative ordinarie e straordinarie;
 - b) versamenti volontari dei soci, donazioni e lasciti; i lasciti testamentari possono essere accettati solo con beneficio di inventario;
 - c) avanzi netti di gestione;
 - d) contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito, dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri e di altri enti in genere;
 - e) introiti percepiti in occasione di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione o azioni promozionali;
 - f) proventi derivanti dall'organizzazione di corsi, workshop, incontri, convegni, mostre, eventi, aggiornamenti, cineforum, concorsi a tema, pubblicazione di materiale audiovisivo;
 - g) contributi di imprese e privati;
 - h) proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali, nonché quelli derivanti da convenzioni;
 - i) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - j) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. n. 460/97.
3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 20

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI Scioglimento e disposizioni finali

ARTICOLO 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto riferimento alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico, al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roma 03/02/17

Firmato:

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____